



# COMUNE DI SESTU

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

**Polizia Locale**

**RESPONSABILE:** Desogus Giorgio

**ORDINANZA N.** 89

**in data** 30/04/2026

**OGGETTO:**

Limitazioni temporanee della circolazione veicolare in alcune strade del centro abitato in occasione della processione religiosa e con mezzi agricoli in onore di Sant'Isidoro - sabato 9 maggio 2026, dalle ore 16,00 alle ore 19,00

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

**Premesso che** il giorno sabato 9 maggio 2026 si svolgeranno le manifestazioni religiose di cui alla festività di Sant'Isidoro, Patrono degli Agricoltori, con la solenne processione serale dei fedeli a piedi, a cavallo, con un veicolo a trazione animale e con macchine agricole in alcune strade del centro abitato, con sosta temporanea dei trattori e benedizione finale dei veicoli e dei campi in via Monteverdi, di cui alla richiesta assunta al numero 19884 di protocollo generale in data 21 aprile 2026 e presentata dall'Organizzatore dell'evento, nella persona del signor Roberto Spiga unitamente alla Parrocchia San Giorgio Martire di Sestu;

**Atteso** che si prevede per tale manifestazione religiosa un notevole afflusso di fedeli, in particolare di agricoltori con trattori al seguito, per cui si rende necessario salvaguardare la circolazione stradale al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi, istituendo per il giorno sabato 9 maggio 2026, a partire dalle ore 16,00, il divieto temporaneo di transito e sosta ambo i lati nel tratto suindicato di via Monteverdi, estendendolo su un solo lato fino all'intersezione con via San Giuseppe Calasanzi, e in alcuni tratti del percorso della processione di cui al dispositivo, onde consentire il transito agevole della processione dei fedeli e, in particolare, delle macchine agricole;

**Tenuto conto** che a causa dell'accertamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale circa un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa dei bovini nel Sud Sardegna, è fatto divieto di movimentazione dei bovini;

**Ritenuto opportuno** per ragioni di sicurezza stradale dar corso al provvedimento richiesto;

**Visti** l'articolo 5 comma 3, gli articoli 6, 7, 20, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 1992;

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2023;

### **ORDINA**

il giorno sabato 9 maggio 2026 (festa di Sant'Isidoro), dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e, comunque, fino al termine della processione religiosa, quanto segue appresso:

- divieto di sosta ambo i lati in via Monteverdi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Bellini e viale Cimitero;
- divieto di sosta in via Scipione, tratto da vico Scipione al civico, via della Croce, tratto da via San Lorenzo a via San Gemiliano, via San Gemiliano sul lato dei civici pari nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie della Croce e San Giuseppe Calasanzi
- la sospensione temporanea della circolazione veicolare durante il passaggio della processione religiosa nelle vie Repubblica, San Gemiliano, Parrocchia, Ponte San Pietro, Scipione, Ponte S. Antonio da Padova, Gorizia, Verdi, Monteverdi, viale Cimitero, via della Croce, San Gemiliano e Repubblica;
- agli agenti preposti alla regolarizzazione del traffico veicolare conseguente all'evento, ai sensi dell'articolo 43 del Codice della Strada, di adottare ogni provvedimento di viabilità, necessario al corretto svolgimento e alla sicurezza della circolazione

### **DEMANDA**

- al personale incaricato dell'Organizzatore Spiga Roberto, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico-Servizi Tecnologici, di disporre la relativa segnaletica stradale regolamentare temporanea, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza stradale;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza

### **AVVERTE**

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle

sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
- oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel Sito Internet istituzionale;
- notificata all'Organizzatore dell'evento e alla Parrocchia S. Giorgio Martire - Sestu;
- trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, al Commissariato di P.S. di Quartu Sant'Elena, al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Sestu e alla Compagnia Barracellare di Sestu per quanto di competenza, e all'ARST S.p.A. – Cagliari per doverosa conoscenza;

**IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE**

**Maggiore Giorgio Desogus**